SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11/L

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **484.**

Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

99G0026

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1998, n. **485.**

Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;

b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* numero 3), e lettera *b)*, numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi;

m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati

nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2987):

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 13 gennaio 1998.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª, 9ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 11ª commissione il 26 febbraio 1998; 11, 19, 25 e 26 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 aprile 1998 (atto n. 2987/*A* - relatore sen. SMURAGLIA).

Esaminato in aula il 14, 26 maggio 1998 e approvato il 27 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4925):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, IX, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla XI commissione il 29 luglio 1998; 15, 17 e 24 settembre 1998; 2 e 15 dicembre 1998.

Relazione scritta presentata il 15 dicembre 1998 (atto n. 4925/*A* - relatore on. STELLUTI).

Esaminato in aula il 16 dicembre 1998 e approvato il 20 dicembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265.

— Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1996, n. 104.

L'art 1, comma 1, lettera *a),* numero 3) e lettera *b),* numero 1), numero 2) e il primo periodo, numero 3), della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al Governo per riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1993, n. 286, così recita:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.:

a) in materia di assunzione dei lavoratori:

(omissis);

4) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;

b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:

1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;

2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;

3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; (omissis)».

— Il titolo del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1995, n. 21, è il seguente:

«Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro».

— Il titolo IX del citato decreto legislativo n. 626/1994, è il seguente:

«*Sanzioni*».

— L'art. 19, comma 1, lettera *b),* del citato decreto legislativo n. 758/1994, così recita:

«Art. 19 *(Definizioni).* — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) (omissis);

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1998, n. 29.

99G0008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998, n. **486.**

Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni rese dai pubblici dipendenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Considerata la necessità di definire le modalità di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 131/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione della norma

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La riduzione dei compensi di cui al comma 1 deve essere effettuata anche nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Amministrazione competente alla riduzione e modalità di versamento

1. L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare il relativo versamento all'erario è quella presso la quale il dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso è soggetto a riduzione.

2. I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).

Art. 3.

Compensi soggetti a riduzione

1. Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonché funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali.

2. La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la prestazione.

Art. 4.

Criteri di determinazione della riduzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riduzione viene effettuata in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a

lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui.

2. Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi è applicata alla sola quota di compenso annuo che risulti superiore all'importo indicato dalla legge e fino all'eventuale raggiungimento del limite ulteriore per il quale sia prevista una percentuale di riduzione maggiore.

3. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del compenso annuo si computano soltanto le somme effettivamente corrisposte nel corso di ciascun anno.

Art. 5.

Decorrenza della riduzione

1. La riduzione dei compensi disciplinata dal presente regolamento si applica ai soli compensi relativi a prestazioni comunque rese a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Le amministrazioni competenti provvedono al recupero delle somme relative a riduzioni non effettuate per prestazioni rese successivamente alla data indicata nel comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 143

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, è il seguente:

«126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio*

dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello diringenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 126, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.

99G0013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999.

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato il 1º ottobre 1998 nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 il territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia è stato nuovamente interessato da una straordinaria ondata di maltempo che ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata, diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico e pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che la natura dell'evento e l'entità dei danni è stata tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1º ottobre 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 12 settembre 1998;

Considerato che analogo evento calamitoso si è nuovamente abbattuto sullo stesso territorio nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998;

Vista la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dal presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota n. 54/58 in data 18 novembre 1998;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 gennaio 1999, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che dal 1° gennaio 1999 nei comuni di Favignana, Santa Marina Salma, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa, mediante privati;

Considerato che dal 1° gennaio 1999 il Ministero della difesa può soltanto garantire, con proprie navi cisterna, circa il 20 per cento del fabbisogno complessivo;

Considerato che a fronte di tale situazione si viene a determinare una crisi idrica con grave pregiudizio per la salute pubblica e con implicazioni di natura sociale;

Vista la richiesta dele presidente della regione siciliana in data 28 dicembre 1998, n. 8516 con la quale ha chiesto l'intervento della protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;

Visti gli esiti della riunione del 4 gennaio 1999 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Sottosegretario di Stato rotezione civile dalla quale è emersa la disponibilità della regione siciliana a concorrere agli oneri connessi al rifornimento idrico, senza pregiudizio sull'esito del ricorso avverso al decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, dalla stessa prodotto alla Corte costituzionale in data 21 agosto 1998;

Considerato che la situazione in atto è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Visto l'art. 5, commi 1 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 gennaio 1999, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A0240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 dicembre 1998.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità. (Avviso n. 3/98).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/1978, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022I1 a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/99, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CC n. 2081/93;

Visto l'avviso n. 1/98 del 31 marzo 1998 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998, per l'attuazione del suddetto programma operativo, terza annualità, rivolto alle pubbliche amministrazioni delle aree dell'obiettivo 1 interessate ad interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i propri dipendenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa;

Visto l'avviso n. 3/98 del 7 agosto 1998 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sul supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1998, rivolto agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi selezionate nell'ambito di quelle pervenute alla scadenza del 27 maggio 1998 prevista dall'avviso sopracitato;

Tenuto conto del nuovo piano finanziario riprogrammato approvato con decisione C (98) n. 889 del 4 maggio 1998 relativamente al programma operativo multiregionale 940022I1;

Tenuto conto che l'avviso n. 3/98 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di spesa di L. 15.321.950.000 (Ecu 7.959.455 ad un tasso di cambio Ecu/Lit. stimato a 1925);

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del FSE ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo a rotazione, legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 1º dicembre 1998 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso del 7 agosto 1998;

Viste le graduatorie dei progetti redatte dalla suddetta commissione relative alle azioni 1.1. Interventi per il potenziamento degli enti locali, 1.2 Interventi di assistenza progettuale e 2.1.2 Interventi di formazione e di affiancamento consulenziale per l'innovazione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1998, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria di appartenenza e descritti nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il progetto relativo alla scheda 1/6 - Potenziamento enti locali - comune di Scafati, non viene assegnato in quanto non sono pervenute proposte progettuali.

Art. 3.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 14.588.195.000 di cui lire 10.941.146.250 a carico del F.S.E. e L. 3.647.048.750 a carico del F.R. ex legge n. 183/1987.

Roma, 31 dicembre 1998

Il dirigente generale: POTI

Azione 1.1. Potenziamento enti locali - Progetti ammessi al finanziamento

	ID progetto	Amministrazione destinataria	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
1	25	Regione Basilicata (amm. capofila)	Istituto Guglielmo Tagliacarne	726.915.000	545.186.250	181.728.750
2	50	Comune di Reggio Calabria (amm. capofila)	ISVOR FIAT S.p.A.	742.320.000	556.740.000	185.580.000
3	105	Regione Sicilia	ISVOR FIAT S.p.A.(ass.: Galgano & Associati, Solco srl, Ecosfera S.p.A.)	869.180.000	651.885.000	217.295.000
4	35	Comune di Fondachelli Fantina (ME) (amm. capofila)	AF Forum (ass.: Poliedra S.p.A., ENFAP Sicilia)	668.700.000	501.525.000	167.175.000
5	54	Comune di Campobello di Licata (AG) (amm. capofila)	RSO S.p.A.	590.000.000	442.500.000	147.500.000
6	36	Comune di Mesagne (BR) (amm. capofila)	S.C.p.A. PASTIS-CNRSM (ass.:IRI Management S.C.p.A.)	721.000.000	540.750.000	180.250.000
8	104	Comunità Montana del Logudoro (SS)	Galgano & Associati S.r.l. (ass.: ISVOR FIAT S.p.A)	450.000.000	337.500.000	112.500.000

Azione 1.2. Assistenza progettuale - Progetti ammessi al finanziamento

	ID progetto	Amministrazione destinataria	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
1	38	Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi - Direzione Generale	Consorzio SUDGEST (ass. Europrogetti & Finanza, LUISS Management S.p.A.)	460.000.000	345.000.000	115.000.000
2	30	Comunità Montana dell'Appenino Paolano (CS) (amm. capofila)	CENSIS (ass.: Vision Associati s.n.c.)	537.900.000	403.425.000	134.475.000
3	59	Regione Sicilia - Coordinamento attività di protezione civile (Uffici protezione civile dei Comuni della Sicilia)	PRISMA (ass.: CERISDI, C.N.R.)	500.000.000	375.000.000	125.000.000
4	60	Regione Sicilia - Coordinamento attività di protezione civile (Uffici protezione civile dei Comuni della Sicilia)	PRISMA (ass.: CERISDI, C.N.R.)	500.000.000	375.000.000	125.000.000
5	57	Regione Campania - Assessorato Ricerca e Cultura	Consorzio TECHNAPOLI (ass.: Butera & Partners S.r.l., Istituto RSO S.r.l.)	558.900.000	419.175.000	139.725.000
6	26	Regione Basilicata (amm. capofila)	Istituto Guglielmo Tagliacarne	348.090.000	261.067.500	87.022.500
7	62	Regione Molise - Assessorato Industria e Artigianato e Commercio	Università degli Studi del Molise	204.000.000	153.000.000	51.000.000
8	31	Comune di Napoli (amm. capofila)	ISVOR FIAT S.p.A.	199.800.000	149.850.000	49.950.000
9	61	Provincia di Napoli (amm. capofila)	BUSINESS ITALY S.r.l. (ass.: Vision Associati, ISVE - Istituto di studi per lo sviluppo economico, CENSIS)	382.700.000	287.025.000	95.675.000

Azione 1.2. Assistenza progettuale - Progetti ammessi al finanziamento

	ID progetto	Amministrazione destinataria	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
10	41	Provincia di Caserta (amm. capofila)	CONSORZIO SUDGEST	260.400.000	195.300.000	65.100.000
11	65	Comune di Francavilla Fontana (BR) (amm. capofila)	ASSEFOR (ass.: Kiosco S.r.l., Centro Universitario Internazionale, DGM Consulting S.r.l.)	273.960.000	205.470.000	68.490.000
12	137	Comune di Sorrento (NA) (amm. capofila)	Università Commerciale Luigi Bocconi	391.000.000	293.250.000	97.750.000
13	125	Regione Sardegna - Assessorato Enti Locali	Consorzio U.SA.S.	442.500.000	331.875.000	110.625.000
14	42	Provincia di Potenza (amm. capofila)	CONSORZIO SUDGEST	122.400.000	91.800.000	30.600.000

Azione 2.1.2. - Innovazione amministrativa - Progetti ammessi al finanziamento

	ID progetto	Amministrazione destinataria	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
1	90	Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi - Direzione Generale	RSO S.p.A. (ass.: ELEA S.p.A.)	324.000.000	243.000.000	81.000.000
2	37	A.Ra.N.	ISVOR FIAT S.p.A. (ASS.: Galgano & Associati S.r.l.)	391.920.000	293.940.000	97.980.000
3	24	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale A.A.G.G.	Istituto Guglielmo Tagliacarne	612.000.000	459.000.000	153.000.000
4	88	Ministero dei lavori pubblici - Direzione Generale AA.GG. - Div. II Sez. Formazione	Università degli Studi Roma Tre	348.000.000	261.000.000	87.000.000
5	85	Ministero dei lavori pubblici - Direzione Generale dell'edilizia statale e servizi speciali	LUISS Management S.p.A. (Ass.:Europrogetti & Finanza S.p.A., Consorzio SUDGEST)	388.150.000	291.112.500	97.037.500
6	93	Regione Molise - Assessorato Industria Commercio e Artigianato	RSO S.p.A.	320.000.000	240.000.000	80.000.000
7	75	Regione Campania - Assessorato Formazione professionale	ASSEFOR (ass.: Kiosco S.r.l., Centro Universitario Internazionale)	248.760.000	186.570.000	62.190.000
8	3	Provincia di Napoli (amm. capofila)	CENSIS (Ass. Vision Associati s.n.c.)	230.000.000	172.500.000	57.500.000
9	52	Comune di Sorrento (NA) (amm. capofila)	CONSIEL S.p.A. (Ass.CONSORZIO SUDGEST, RC&P s.n.c.)	240.000.000	180.000.000	60.000.000
10	29	Comune di Martina Franca (BA) (amm. capofila)	E.N.A.I.P. Puglia (Soges S.p.A., SPEGEA, Tecnopolis Csata Novus Ortus Scrl,	350.000.000	262.500.000	87.500.000
11	66	Comunità Montana Ogliastra - Lanusei (NU)	E.N.A.I.P Sardegna (Galgano & Associati S.r.l., CONSIEL S.p.A.)	400.000.000	300.000.000	100.000.000
12	108	Comune di Palermo (amm. capofila)	Galgano & Associati S.r.l.	400.000.000	300.000.000	100.000.000
13	12	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Direzione Generale AA.GG e Personale	Consorzio CIVITA (ass.: Europrogetti & Finanza S.p.A)	385.600.000	289.200.000	96.400.000

99A0136

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 gennaio 1999.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2909).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Viste le ordinanze n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, n. 2860 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1998, n. 2871 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1998 e n. 2882 del 20 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1998;

Considerato che il presidente della regione Calabria, commissario delegato, non ha ancora definito l'apertura della contabilità speciale sulla quale far affluire i fondi allo stesso assegnati con l'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 e che pertanto non è possibile erogare i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati con le modalità e procedure di cui all'art. 6 della medesima ordinanza;

Ravvisata l'urgente necessità di accelerare comunque in via transitoria le procedure di erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, residenti nella regione Calabria avvalendosi, a titolo di anticipazione, dei fondi già trasferiti al prefetto di Cosenza;

Considerata, inoltre, l'urgenza di ripristinare la viabilità interrotta sulla s.s. n. 18 nel tratto compreso tra il km 230 + 400 ed il km 230 + 950;

Vista la disponibilità di un progetto già redatto dall'A.N.A.S. e finanziabile con propri fondi;

Individuato nel commissario delegato per la regione Basilicata, la figura idonea per il coordinamento degli interventi per il ripristino della transitabilità in sicurezza del suddetto tratto della s.s. n. 18 e per l'effettuazione delle indagini e delle progettazioni sugli altri tratti a rischio della stessa statale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Cosenza è autorizzato ad anticipare, in via transitoria, a valere sui fondi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, i contributi mensili di cui all'art. 6 della stessa ordinanza, ai sindaci dei comuni di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Tortora, in provincia di Cosenza, per un periodo non superiore a quattro mesi.

2. I contributi concessi ai sensi del comma 1 saranno reintegrati, dal Dipartimento della protezione civile su richiesta del prefetto di Cosenza e conseguentemente la somma assegnata al commissario delegato, per le finalità di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, è ridotta di pari importo.

3. Per l'attuazione del comma 1, i sindaci trasmettono al prefetto di Cosenza, entro cinque giorni dalla data della presente ordinanza, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

Art. 2.

1. In deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 e all'art. 1 dell'ordinanza n. 2680/1998, possono, su richiesta, essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 48 ore lavorative mensili fino al 31 marzo 1999. Le richieste sono indirizzate ai commissari delegati competenti per territorio, i quali provvedono a rimborsare ai comuni le relative spese avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2847 dell 7 settembre 1998.

Art. 3.

1. Le regioni Basilicata e Calabria e gli enti locali individuati dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive integrazioni, sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza sismica e per la durata massima di quattro mesi a decorrere dal 9 settembre 1998, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative.

2. Ai dirigenti cui siano stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza sismica, viene corrisposto, per la durata massima di quattro mesi a decorrere dal 9 settembre 1998, un compenso forfettario mensile rapportato fino ad un massimo dell'80% della retribuzione dello stipendio base.

3. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere un contributo complessivo di lire 300 milioni a valere sulla disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Per consentire la riapertura al traffico della s.s. 18 nel tratto compreso tra il km 230 + 400 ed il km 230 + 950, entro centoventi giorni dalla data della presente ordinanza, il commissario delegato per la Basilicata di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, provvede al coordinamento delle attività occorrenti, avvalendosi delle procedure di cui alla ordinanza n. 2847/98 e delle deroghe alle norme di cui all'art. 5 dell'ordinanza medesima come modificate ed integrate dalla legge 18 novembre 1998, n. 415. Il commissario procede all'appalto dei lavori degli interventi necessari per l'eliminazione del pericolo e la riduzione del rischio, già compresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza medesima, avvalendosi dell'A.N.A.S., che finanzia l'intervento con propri fondi e provvede alla stipula del contratto d'appalto ed alla consegna dei lavori entro i termini fissati dal commissario stesso. L'appalto viene effettuato sulla base del progetto predisposto dall'A.N.A.S che preliminarmente all'esecuzione dei lavori dovrà essere esaminato dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R., che provvede anche alle attività di vigilanza e consulenza in corso d'opera.

2. Il commissario delegato per la Basilicata di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, provvede all'effettuazione delle indagini e della progettazione per la riduzione del rischio per i restanti tratti della s.s. n. 18, il cui onere è previsto nel piano di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, del Gruppo nazionale per difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R., ai sensi dello stesso articolo dell'ordinanza medesima.

3. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, dopo le parole «i progetti di intervento definitivo» vengono aggiunte le seguenti «e le necessarie progettazioni».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0241

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 1998.

Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti del Ministro della sanità 28 luglio e 25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 328 del 1° settembre 1977;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995;

Vista la circolare ministeriale del 10 luglio 1997, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997, concernente la sperimentazione clinica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, relativo al «Recepimento delle linee guida dell'U.E. di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1998, relativo alla istituzione del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni del multitrattamento del prof. Di Bella (MDB) nelle patologie oncologiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, relativo alle linee guida di riferimento per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati etici;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, recante modalità per la «Esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» ed in particolare l'art. 6, che istituisce il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali e che affida a separato decreto l'elencazione dettagliata dei relativi compiti;

Considerato che le funzioni dei comitati etici, oltre che di carattere etico, sono anche di carattere scientifico nella valutazione e monitoraggio delle sperimentazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni, istituito presso il Dipartimento per la valutazione dei

medicinali e la farmacovigilanza ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 marzo 1998 richiamato in premessa, svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere ricerche di interesse per la sanità pubblica ed in particolare nel settore delle malattie orfane, anche sulla base dei risultati dell'osservatorio;

b) fornire parere, per quanto di competenza del Ministero della sanità, sulle sperimentazioni nonché esprimere giudizio sulla notorietà del farmaco nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 2, comma 7, e 3 di cui al richiamato decreto 18 marzo 1998;

c) esprimere parere sulle linee guida relative alla sperimentazione clinica dei medicinali prima della diffusione da parte del Ministero della sanità;

d) fornire al Ministero, alle Amministrazioni centrali e regionali e alle Istituzioni scientifiche di carattere nazionale pareri nel merito di particolari sperimentazioni, oggetto di apposita richiesta;

e) provvedere, nei casi delle sperimentazioni cliniche identificate dal Ministro della sanità come tali da richiedere un coordinamento di livello nazionale:

1) ad esprimere giudizio sulla notorietà del farmaco;

2) al coordinamento delle valutazioni etico-scientifiche delle sperimentazioni nel quadro delle norme di buona pratica clinica e dei principi di cui alla dichiarazione di Helsinki;

3) allo scambio di informazioni sulla esecuzione delle sperimentazioni, nonché all'esame delle eventuali modifiche ai protocolli sperimentali che si possono rendere necessarie;

4) alla valutazione dello schema del consenso informato da sottoporre ai pazienti ai fini della tutela dei diritti e della sicurezza dei soggetti;

5) al coordinamento della valutazione di eventuali reazioni avverse al trattamento, serie e inattese, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure d'urgenza;

6) alla verifica dei sistemi di controllo di qualità al fine di garantire che le sperimentazioni siano condotte e i dati vengano prodotti conformemente a quanto stabilito dal protocollo e dalle norme di buona pratica clinica.

Art. 2.

1. Il Comitato di cui all'art. 1 ha la seguente composizione:

presidente;

componenti:

due presidenti dei comitati etici di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con riconoscimento in aree cliniche differenti;

tre esperti in discipline cliniche con particolare riferimento alle tematiche di competenza del Ministero ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 marzo 1998, quali l'impiego clinico di radiofarmaci, di sostanze stupefacenti o psicotrope, di medicinali per il trattamento delle farmacotossicodipendenze, e di medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita;

un esperto in terapia genica e in biotecnologia;

un esperto di biostatistica;

un esperto in discipline farmacologiche;

un esperto in discipline farmaceutiche;

un esperto di bioetica;

un esperto in discipline giuridiche;

un rappresentante delle aziende sanitarie locali;

un rappresentante delle aziende ospedaliere autonome;

un rappresentante delle associazioni infermieristiche;

un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti;

un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

un dirigente del Ministero della sanità con funzioni anche di segretario.

2. I componenti di cui al comma 1 vengono individuati con separato provvedimento del Ministro della sanità e restano in carica per due anni dalla data della riunione di insediamento del Comitato.

Art. 3.

1. Alle riunioni del Comitato etico partecipa il capo del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e il dirigente dell'ufficio sperimentazioni cliniche dello stesso Dipartimento; per l'esame di particolari problematiche possono essere invitati a partecipare i presidenti dei comitati etici coinvolti nelle sperimentazioni e/o esperti nelle discipline oggetto delle sperimentazioni stesse.

Art. 4.

I presidenti dei comitati etici di cui all'art. 3 possono essere sostituiti, in caso di impedimento, da un membro del Comitato etico da essi presieduto.

Art. 5.

Nulla è mutato in ordine a quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 1997 e dai D.D.M. 18 marzo 1997 sulle competenze e le prerogative dei comitati etici delle singole strutture che partecipano alla sperimentazione.

Art. 6.

1. Ai componenti del Comitato sarà corrisposto, ove competa, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Agli effetti del trattamento di missione, i membri del comitato estranei all'amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

2. La presumibile spesa, da imputare sul cap. 4345 dello stato di previsione del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità è valutata in L. 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1998 e in L. 180.000.000 per l'esercizio finanziario 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 122

99A0158

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 dicembre 1998.

Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, concernente «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 432/1997 che, modificando l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, demanda al Ministro per le politiche agricole la determinazione delle tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso);

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, con il quale, per la corrente annata vivaistica, le tariffe di certificazione sono state fissate in L. 90.000 per ogni ettaro di piante madri ed in L. 5,00 per ogni talea coltivata;

Considerato che anche nell'attuale fase di commercializzazione le talee innestate mantengono una quotazione di mercato superiore a quella delle talee franche, sia per i maggiori costi connessi con la loro produzione che con il loro controllo, tanto che i prezzi di vendita delle talee innestate superano di oltre il 50% i prezzi di vendita delle talee franche;

Ritenuto, pertanto, di diversificare la misura della tariffa della talea innestata da quella della talea franca, corrisposta dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) per le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Ritenuto di determinare la tariffa di certificazione della talea innestata nella misura di L. 5,00 e la tariffa della talea franca nella misura di L. 2,50;

A termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *b),* del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1998, citato nelle premesse, è così modificata:

«*b)* L. 5,00 per ogni talea innestata e L. 2,50 per ogni talea franca».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 221

99A0242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fidea», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale del 16 aprile 1998 con il quale la società cooperativa «Fidea», con sede in Bari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carone Alberto è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Carone Alberto comunicava le propre dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Ferrucci Francesco Raffaele, nato a Mola (Bari) il 20 ottobre 1960 e ivi residente alla via Buonarroti n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fidea», con sede in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Carone Alberto dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0180

DECRETO 10 dicembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Solaria», in San Donato Milanese.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale del 17 marzo 1998 con il quale la società cooperativa «Solaria», con sede in San Donato Milanese (Milano), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Debernardi Luca Michele è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Debernardi Luca Michele comunicava le propre dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Bordino Giuseppe Nicola, nato a Milano il 20 novembre 1963 e residente in Milano, piazza Napoli n. 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Solaria», con sede in San Donato Milanese (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 17 marzo 1998, in sostituzione del dott. Debernardi Luca Michele dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0181

DECRETO 10 dicembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», in Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale del 16 aprile 1998 con il quale la società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, è stata sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Angelo Gangi è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Angelo Gangi comunicava le propre dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Francesco Fusaro, nato ad Acri (Cosenza) il 25 giugno 1939 e residente in Cosenza, via Montebaldo n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 con precedente decreto direttoriale 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Angelo Gangi dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0182

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni e le attività culturali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Giampaolo D'Andrea.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1998 con il quale l'on. dott. Giampaolo D'Andrea è stato nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto legislativo 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, concernenti, rispettivamente, la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni di cui all'art. 1-*bis* del medesimo decreto;

Decreta:

Le funzioni ministeriali previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto legislativo 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, concernenti, rispettivamente, la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni di cui all'art. 1-*bis* del medesimo decreto-legge, sono delegate all'on. dott. Giampaolo D'Andrea, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.

Sono altresì delegate all'on. Sottosegretario Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti gli affari generali, amministrativi e del personale, nonché la trattazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 369

99A0183

DECRETO 10 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni e le attività culturali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. dott. Agazio Loiero.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1998, con il quale il sen. dott. Agazio Loiero è stato nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche, l'Istituto per la patologia del libro e la discoteca di Stato e quelle relative agli Archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche, l'Istituto per la patologia del libro e la discoteca di Stato e quelle relative agli Archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono delegate al sen. dott. Agazio Loiero, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 368

99A0184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 2 novembre 1998.

Ordinanza Ministero dell'interno n. 2705 del 28 ottobre 1997. Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castell'Azzara. Seconda rimodulazione piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. C/392 del 5 dicembre 1997 e trasferimento fondi agli enti attuatori. (Ordinanza n. C/511).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministero dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997; ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castell'Azzara, in provincia di Siena e Grosseto, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997, con la quale il presidente della Regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. C/392 del 5 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il Piano degli interventi di emergenza e di prima sistemazione degli immobili di fruizione pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della predetta ordinanza n. 2705/97;

Vista la nota n. OP/21422/52.30 del 6 febbraio 1998, con la quale il Dipartimento protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso la presa d'atto del Piano suddetto, accogliendone contestualmente la prima rimodulazione ed in particolare la richiesta di inserimento nel Piano medesimo di interventi su edifici di culto per un importo di L. 90.000.000 e di un intervento su una scuola elementare in comune di Castell'Azzara per un importo di L. 100.000.000, con il che l'importo complessivo del piano ammonta a L. 1.380.000.000 per edifici di fruizione pubblica, L. 1.020.000.000 per interventi su edifici privati di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2705/97, L. 100.000.000 accantonate per la copertura degli oneri finanziari connessi alle attività del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 3, comma 1 della medesima ordinanza;

Considerato che in sede di conferenza dei Servizi, tenutasi in due sessioni in data 30 marzo 1998 e 8 aprile 1998, sono stati approvati tutti i progetti esecutivi relativi agli interventi su edifici di fruizione pubblica compresi nel Piano, per un importo complessivo di L. 1.328.469.763, ripartito come nella tabella allegata, colonna 2;

Considerato inoltre che a seguito dell'esperimento delle gare d'appalto gli enti attuatori hanno comunicato di aver provveduto all'affidamento dei lavori per tutti gli interventi su immobili di fruizione pubblica;

Considerato che in sede di gare d'appalto si sono registrate delle economie derivanti dai singoli ribassi offerti dalle imprese aggiudicatarie, che gli enti attuatori hano fatto richiesta di utilizzare per opere di completamento di quelle oggetto del Piano;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste avanzate dagli enti attuatori, autorizzando ciascuno di essi al reimpiego delle economie rispettivamente registrate per gli interventi di propiria competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Ritenuto altresì opportuno, per quanto sopra detto, di approvare la seconda rimodulazione del Piano per l'importo complessivo di L. 1.380.000.000, di cui L. 1.328.469.763 per interventi su immobili di fruizione pubblica, ripartito come alla colonna n. 3 della allegata tabella, e L. 51.530.237 risultanti dalle economie fatte registrare dai progetti esecutivi approvati rispetto alle previsioni di Piano - prima rimodulazione, accantonate per far fronte ad eventuali spese impreviste, tenuto anche conto che è ancora in corso di definizione il fabbisogno finanziario per immobili di proprietà privata attraverso la procedura di cui all'ordinanza commissariale n. C/446 del 25 marzo 1998;

Vista la nota n. 4058 del 12 agosto 1998, con la quale la tesoreria provinciale dello Stato di Firenze ha comunicato l'autorizzazione del Ministero del tesoro all'apertura della contabilità speciale n. 1376 intestata

al presidente della regione Toscana commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Vista altresì la nota n. ORG/26990 del 23 settembre 1998, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha comunicato l'ordine di accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 1376 della somma di L. 2.500.000.000 stanziata dalla richiamata ordinanza n. 2705/97;

Considerato che i lavori relativi agli interventi su immobili di fruizione pubblica previsti dal Piano sono in avanzato stato di realizzazione, ed in alcuni casi risultano completati;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere al trasferimento dei fondi previsti nel Piano per gli interventi su immobili di fruizione pubblica ai rispettivi enti attuatori fino al raggiungimento dell'80% dell'importo complessivo risultante dalla seconda rimodulazione del Piano, come specificato alla tabella allegata - colonna 4, riservandosi di erogare il restante 20% su presentazione del certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo;

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997 il commissario delegato è tenuto alla rendicontazione di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, ai fini della quale è fatto obbligo agli enti attuatori individuati dal Piano suddetto di produrre idonea documentazione giustificativa della spesa a valere sui fondi trasferiti con la presente ordinanza, anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 112 del decreto legislativo n. 77/1995;

Ritenuto opportuno individuare nell'ufficio del genio civile di Siena la struttura presso la quale dovranno essere inoltrate dagli enti attuatori sia la documentazione di cui al punto precedente che ogni altra documentazione inerente la procedura della gestione commissariale in oggetto, affinché tale ufficio provveda a trasmettere la documentazione ricevuta alle competenti strutture regionali di cui si avvale il commissario;

Ordina:

1. È approvata la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di emergenza e di prima sistemazione degli immobili di fruizione pubblica, già approvato con ordinanza commissariale n. C/392 del 5 dicembre 1997, per l'importo complessivo di L. 1.380.000.000, ripartito come alla colonna n. 4 della tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento.

2. È disposto il trasferimento agli enti attuatori individuati dal suddetto Piano - seconda rimodulazione, delle somme rispettivamente loro attribuite per gli interventi di competenza fino al raggiungimento dell'80% dell'importo complessivo risultante dalla seconda rimodulazione del Piano, come specificato nella colonna n. 4 della tabella allegata.

3. Si dà mandato al servizio contabilità e bilancio del Dipartimento organizzazione e risorse della regione Toscana di provvedere agli atti necessari ad operare il trasferimento dei fondi di cui al punto 2.

4. È fatto obbligo agli enti attuatori individuati dal Piano, ai fini della rendicontazione di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ed all'art. 112 del decreto legislativo n. 77/95, di produrre idonea documentazione giustificativa della spesa a valere sui fondi trasferiti con la presente ordinanza.

5. Gli enti attuatori provvederanno ad inoltrare la documentazione di cui al punto precedente, nonché ogni altra documentazione inerente la procedura della gestione commissariale in oggetto, all'ufficio del genio civile di Siena, il quale provvederà a trasmettere la documentazione ricevuta alle competenti strutture regionali di cui si avvale il commissario.

6. L'erogazione del 20% residuo dei finanziamenti assegnati agli enti attuatori è subordinata al deposito presso l'ufficio del genio civile di Siena del certificato di regolare esecuzione o del verbale di collaudo delle opere. L'ufficio del genio civile provvederà ad inoltrare la documentazione ricevuta al Servizio contabilità e bilancio del Dipartimento organizzazione e risorse, che provvederà alla emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

7. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile per la presa d'atto ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2705/97.

8. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della legge regionale n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 18/96.

Firenze, 2 novembre 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

TABELLA

Ordinanza Min. n. 2705 del 29.10.1997
Quadro riepilogativo contributi da assegnare ai Comuni ai sensi art. 3, comma 1 per edifici pubblici
Importo complessivo previsto dal Piano approvato : Ml. £1.380

ENTE	IMPORTO 1° RIMOD.	IMPORTO PROGETTI ESECUTIVI	IMPORTO 2°RIMOD.	IMPORTO 1°RATA
Comune di Abbadia S.Salvatore				
Palazzo Civico	450.000.000	465.192.068	465.192.068	
Podere Nardelli	20.000.000	19.768.022	19.768.022	
Scuola Media"L. Da Vinci"	40.000.000	44.721.094	44.721.094	
Scuola Elementare "De Amicis"	140.000.000	30.063.540	30.063.540	
Totale	**650.000.000**	**559.744.724**	**559.744.724**	**447.795.779**
Comune di Piancastagnaio				
Ingresso e Cappella Cimitero	80.000.000	101.326.000	101.326.000	
Scuola Elementare P.Mazzi	180.000.000	117.498.177	117.498.177	
Ex Mattatoio Comunale	150.000.000	133.169.373	133.169.373	
Ex Scuola Elementare di Trecase	60.000.000	88.137.225	88.137.225	
Totale	**470.000.000**	**440.130.775**	**440.130.775**	**352.104.620**
Comune di Castell'Azzara				
Scuola Elementare di Selvena	100.000.000	131.869.097	131.869.097	
Totale	**100.000.000**	**131.869.097**	**131.869.097**	**105.495.278**
ASL n. 7 zona Amiata Senese				
Casa Fabbrini	70.000.000	93.322.891	93.322.891	
Totale	**70.000.000**	**93.322.891**	**93.322.891**	**74.658.313**
Edifici di Culto				
Chiesa del S.Salvatore Parrocchia di Abbadia S. Salvatore	15.000.000	27.069.800	27.069.800	
Totale	**15.000.000**	**27.069.800**	**27.069.800**	**21.655.840**
Santuario della Madonna Parr. Di Piancastagnaio	30.000.000	26.844.898	26.844.898	
Chiesa do S.Filippo Neri Parr. Di Piancastagnaio	25.000.000	25.957.155	25.957.155	
Chiesa di S.Maria Assunta Parr. Di Piancastagnaio	20.000.000	23.530.423	23.530.423	
Totale	**75.000.000**	**76.332.476**	**76.332.476**	**61.065.981**
Accantonamento per imprevisti			**51.530.237**	
TOTALE GENERALE	**1.380.000.000**	**1.328.469.763**	**1.380.000.000**	**1.062.775.810**

99A0098

ORDINANZA 6 novembre 1998.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di monitoraggio relative agli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello: affidamento incarico. (Ordinanza n. F/513).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Considerata la necessità di un continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di ponteziali fenomeni putrefattivi nella laguna di Orbetello allo scopo di valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna stessa;

Considerato che il dott. Mauro Lenzi, biologo, iscritto al competente ordine professionale, ha già svoltol analoga attività per incarico del Commissario delegato Adalberto Minucci (Ord. 660 del 18 ottobre 1994);

Ritenuto di proseguire la collaborazione con il dott. Mauro Lenzi per assicurare la continuità dei dati conoscitivi in precedenza raccolti, in attesa di definire un sistema di monitoraggio integrato sullo stato e sulla evoluzione dell'ecosistema lagunare;

Ritenuto peraltro necessario ridefinire i contenuti dell'incarico rispetto a quelli previsti dalla citata ordinanza n. 660/94, per adeguarli alle esigenze in atto;

Ordina:

1. Di affidare al dott. Mauro Lenzi, per i motivi specificati in premessa, un incarico di consulenza avente i seguenti contenuti:

A) rilevamento aerofotografico dei due bacini lagunari per individuare i banchi macroalgali presenti, la loro natura ed estensione, la distribuzione delle praterie di fanerogame, gli sviluppi microalgari e gli eventuali fenomeni fermentativi in atto;

B) rilevamenti in situ per la stima della densità e dei rapporti di dominanza interspecifica dei banchi macroalgari, per raccogliere informazioni idonee a valutare lo stato trofico dei bacini, la possibilità di sviluppo di fenomeni di fermentazione, l'evoluzione degli specifici banchi algali per formulare ipotesi previsionali circa future eigenze di intervento;

C) consulenza scientifica per le operazioni di raccolta dei banchi macroalgali al fine di definire l'effettiva necessità ed i tempi di intervento, localizzare e dinensionare i banchi da raccogliere, stabilire il percorso dei natanti impiegati nella raccolta per evitare danneggiamenti alle praterie di fanerogame, valutare l'efficacia delle operazioni di raccolta;

D) produzione di un rapporto mensile sulle attività svolte, sui rilevamenti fatti, compresa la documentazione fotografica, che documenti quanto previsto alle lettere *A)* e *B)* ed ogni altro elemento rilevato nel corso dell'attività ritenuto utile per la valutazione dello stato della laguna;

E) produzione di specifiche proposte relativamente ai contenuti della lettera *C)*.

2. I compiti e le funzioni definiti alle lettere *A)* e *B)* del precedente punto 1, devono essere effettuati con frequenza ed estensione idonea a riferire nel rapporto mensile di cui alla lettera *D)* l'andamento dei fenomeni monitorati, o comunque rilevati. La formulazione di proposte di intervento relativamente a quanto previsto alla lettera *C)*, deve essere effettuata ove ritenuto necessario in coincidenza con il rapporto mensile di cui alla lettera *D)* o su specifica richiesta del vice commissario.

3. Al dott. Mauro Lenzi è corrisposto un onorario di L. 1.500.000, oltre IVA, mensili da erogarsi trimestralmente su presentazione di fattura. Le fatture sono inviate all'ufficio commissariale di Grosseto per il tramite dell'ing. Daniele Buti dell'ufficio del genio civile di Grosseto che provvede alla necessarie verifiche ed all'apposizione del proprio visto di congruità rispetto ai contenuti definiti dalla presente ordinanza.

4. La durata del presente incarico decorre dal 1° ottobre 1998 ed è valida fino al 28 giugno 1999.

5. La spesa derivante dalla presente ordinanza è finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

6. Copia della presente ordinanza è sottoscritta dal dott. Mauro Lenzi per accettazione.

7. La presente ordinanza è pubblicata è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 6 novembre 1998

Il vice commissario delegato: GINANNESCHI

99A0100

ORDINANZA 12 novembre 1998.

Incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre ed il 1º ottobre 1998. Sostituzione vice-commissario. (Ordinanza n. G/514).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2853 del 1º ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1º ottobre 1998 e in particolare i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa della provincia di Lucca e i comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale l'assessore Paolo Fontanelli, incaricato tra l'altro per le attività di protezione civile ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 316 del 30 marzo 1998, è stato nominato vice-commissario;

Visto che in data 10 novembre 1998 il consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni da componente della giunta regionale del consigliere Paolo Fontanelli;

Visto che il consiglio regionale con deliberazione n. 329 del 10 novembre 1998 ha nominato quale componente della giunta, Mauro Ginanneschi in sostituzione dell'assessore dimissionario Paolo Fontanelli e che la giunta regionale con deliberazione n. 1350 ha attribuito al nuovo assessore gli incarichi già di competenza dell'assessore dimissionario, tra cui in particolare il coordinamento della protezione civile;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'assessore Mauro Ginanneschi quale vice-commissario per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1º ottobre 1998;

Ordina:

1. L'assessore Mauro Ginanneschi è nominato vice-commissario per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1º ottobre 1998, in sostituzione del precedente vice-commissario Paolo Fontanelli.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile.

3. Il presente provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1998

Il presidente: CHITI

99A0101

ORDINANZA 12 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 - Incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ex ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997. Sostituzione vice-commissario. (Ordinanza n. B/515).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1996 nei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dall'art. 1 dell'ordinanza medesima;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è stato nominato vice-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997;

Visto che in data 10 novembre 1998 il consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni da componente della giunta regionale del consigliere Paolo Fontanelli;

Visto che il consiglio regionale con deliberazione n. 329 del 10 novembre 1998 ha nominato quale componente della giunta, Mauro Ginanneschi in sostituzione dell'assessore dimissionario Paolo Fontanelli e che la giunta regionale con deliberazione n. 1350 del 10 novembre 1998 ha attribuito al nuovo assessore gli incarichi già di competenza dell'assessore dimissionario, tra cui in particolare il coordinamento della protezione civile;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'assessore Mauro Ginanneschi quale vice-commissario per gli eventi alluvionali del mese di novembre 1996 nei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2554 del 4 aprile 1997;

Ordina:

1. L'assessore Mauro Ginanneschi è nominato vice-commissario per gli interventi urgenti alluvionali del mese di novembre 1996 nei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997, in sostituzione del precedente vice-commissario Paolo Fontanelli.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile.

3. Il presente provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1998

Il presidente: CHITI

99A0102

ORDINANZA 12 novembre 1998.

Incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di emergenza connessi al disastro idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'isola d'Elba (Monte Capanna) e in particolare nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e, in parte, del centro abitato di Pomonte. Sostituzione vice-commissario. (Ordinanza n. E/516).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2782 del 9 aprile 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per tutti gli interventi di emergenza connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba (Monte Capanna) e in particolare nel territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e, in parte, del centro abitato di Pomonte;

Vista l'ordinanza commissariale n. E/459 del 16 aprile 1998 con la quale l'assessore Paolo Fontanelli è stato nominato vice-commissario per tutti gli interventi connessi al citato dissesto idrogeologico;

Visto che in data 10 novembre 1998 il consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni da componente della giunta regionale del consigliere Paolo Fontanelli;

Visto che il consiglio regionale con deliberazione n. 329 del 10 novembre 1998 ha nominato quale componente della giunta, Mauro Ginanneschi in sostituzione dell'assessore dimissionario Paolo Fontanelli e che la giunta regionale con deliberazione n. 1350 del 10 novembre 1998 ha attribuito al nuovo assessore gli incarichi già di competenza dell'assessore dimissionario, tra cui in particolare il coordinamento della protezione civile;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'assessore Mauro Ginanneschi quale vice-commissario per tutti gli interventi connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba;

Ordina:

1. L'assessore Mauro Ginanneschi è nominato vice-commissario per tutti gli interventi di emergenza connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba, in sostituzione del precedente vice-commissario.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile e ai componenti il comitato per la definizione del piano degli interventi istituito ai sensi della ordinanza E/459 del 16 aprile 1998.

3. Il presente provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1998

Il presidente: CHITI

99A0103

ORDINANZA 12 novembre 1998.

Crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo. Sostituzione vice-commissario. (Ordinanza n. D/517).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/480 del 12 febbraio 1998 con la quale l'assessore Paolo Fontanelli è stato nominato vice-commissario, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza D.P.C. n. 2741/98, per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla medesima ordinanza;

Visto che in data 10 novembre 1998 il consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni da componente della giunta regionale del consigliere Paolo Fontanelli;

Visto che il consiglio regionale con deliberazione n. 329 del 10 novembre 1998 ha nominato quale componente della giunta, Mauro Ginanneschi in sostituzione dell'assessore dimissionario Paolo Fontanelli e che la giunta regionale con deliberazione n. 1350 del 10 novembre 1998 ha attribuito al nuovo assessore gli incarichi già di competenza dell'assessore dimissionario, tra cui in particolare il coordinamento della protezione civile;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'assessore Mauro Ginanneschi quale vice-commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, provincia di Siena;

Ordina:

1. L'assessore Mauro Ginanneschi è nominato vice-commissario per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997, in sostituzione del precedente vice-commissario Paolo Fontanelli.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile, ai componenti il comitato istituzionale istituito con ordinanza n. D/423/98 e ai componenti il comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza D/437/98.

3. Il presente provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1998

Il presidente: CHITI

99A0104

ORDINANZA 12 novembre 1998.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei territori dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. Sostituzione vice-commissario. (Ordinanza n. C/518).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2705 del 29 ottobre 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997 con la quale l'assessore Paolo Fontanelli, è stato nominato vice-commissario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2705/97, per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla medesima ordinanza;

Visto che in data 10 novembre 1998 il consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni da componente della giunta regionale del consigliere Paolo Fontanelli;

Visto che il consiglio regionale con deliberazione n. 329 del 10 novembre 1998 ha nominato quale componente della giunta, Mauro Ginanneschi in sostituzione dell'assessore dimissionario Paolo Fontanelli e che la giunta regionale con deliberazione n. 1350 del 10 novembre 1998 ha attribuito al nuovo assessore gli incarichi già di competenza dell'assessore dimissionario, tra cui in particolare il coordinamento della protezione civile;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'assessore Mauro Ginanneschi quale vice-commissario per l'evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, provincia di Siena;

Ordina:

1. L'assessore Mauro Ginanneschi è nominato vice-commissario per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, provincia di Siena, in sostituzione del precedente vice-commissario Paolo Fontanelli.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile, ai componenti il comitato istituzionale istituito con ordinanza P.G.R. n. C/382 del 10 novembre 1997 e ai componenti il comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza C/384/97.

3. Il presente provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1998

Il presidente: CHITI

99A0105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Maria SS. del Carmine e San Giovanni Bosco, in Caserta

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia Maria SS. del Carmine e San Giovanni Bosco, con sede in Caserta, frazione Forno.

99A0185

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 283 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale REMERON nelle forme, confezioni: blister da 30 compresse rivestite con film da 45 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Remeron» blister da 30 compresse rivestite con film da 45 mg;

A.I.C. n. 029444078/M (in base 10), 0W2KZG (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5340 BH Oss, Olanda.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5340 BH Oss, Olanda.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: mirtazapina 45 mg;

eccipienti:

nucleo: amido di mais, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, biossido di silicio colloidale, lattosio;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 8000, biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del protocollo allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0244

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1744
Yen giapponese	131,89
Dracma greca	325,65
Corona danese	7,4432
Corona svedese	9,1400
Sterlina	0,70840
Corona norvegese	8,7470
Corona ceca	36,113
Lira cipriota	0,58190
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,01
Zloty polacco	4,2033
Tallero sloveno	191,2016
Franco svizzero	1,5931
Dollaro canadese	1,8123
Dollaro australiano	1,8620
Dollaro neozelandese	2,1744
Rand sudafricano	7,2695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0266

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto della fondazione denominata «Fondazione ing. Luigi De Januario», in Milano

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1998, è stato modificato l'art. 1 dello statuto della Fondazione denominata «Fondazione ing. Luigi De Januario», con sede in Milano.

99A0202

Modificazioni allo statuto della fondazione «Andrea Cesalpino», in Roma

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1998, sono stati modificati gli articoli 4, 7 e 9 dello statuto della Fondazione «Andrea Cesalpino», con sede in Roma.

99A0203

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rafting Aventure Vallée D'Aoste a r.l., in Villeneuve, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4488, in data 7 dicembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rafting Aventure Vallée D'Aoste a r.l. in liquidazione, con sede legale in Villeneuve (Aosta), frazione Veyne n. 8, costituita con atto a rogito del notaio Emilio Chanoux, in data 9 aprile 1987, iscritta al n. 4927 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, la dott.ssa Enrica Bionaz di Aosta.

99A0194

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dei Salassi a r.l., in Pont-Saint-Martin, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4487, in data 7 dicembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dei Salassi a r.l., con sede legale in Pont-Saint-Martin (Aosta), via E. Chanoux n. 76, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 4 febbraio 1981, iscritta al n. 2488 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Franco Tousco di Gaby (Aosta).

99A0267

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M10A «Psicologia generale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento del posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0193

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del Ministero della sanità 22 ottobre 1998, concernente: «Riclassificazione della specialità medicinale "Puregon - follitropina B"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1998)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 46, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'art. 1, al quinto capoverso, dove è scritto: «"Puregon" 3 fiale da 100 UI + solvente, A.I.C. n. 029520107/E (in base 10), 0W4W7C (in base 32), prezzo ex factory L. 209.289 + I.V.A., prezzo al pubblico *L. 324.300* I.V.A. compresa.», leggasi: «"Puregon" 3 fiale da 100 UI + solvente, A.I.C. n. 029520107/E (in base 10), 0W4W7C (in base 32), prezzo ex factory L. 209.289 + I.V.A., prezzo al pubblico *L. 342.300* I.V.A. compresa.».

99A0216

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.